

### Informatica e diritto A.A. 2023/2024

### La responsabilità da Intelligenza Artificiale

#### Prof. Andrea Amidei

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria

# Chi risponde dei danni causati dall'Intelligenza Artificiale?

Il problema: l'A.I. rende i sistemi e le «macchine» <u>autonomi e intelligenti</u>, in grado di apprendere, prendere decisioni e agire in modo indipendente

#### → comportamenti emergenti

- «Sviluppo di determinate caratteristiche autonome e cognitive»,
  «capacità di apprendere dall'esperienza e di prendere decisioni quasi indipendenti» (Risoluzione Parlamento Europeo, febbraio 2017)
- «L'integrazione dell'IA nei prodotti può modificare il funzionamento di tali prodotti durante il loro ciclo di vita», perché «gli algoritmi possono continuare a imparare mentre vengono utilizzati» (Libro Bianco sull'A.I. UE, febbraio 2020)

# Chi risponde dei danni causati dall'Intelligenza Artificiale?

#### I principali quesiti:

- Se chi progetta, programma e «produce» il sistema può non essere sempre in grado di prevedere e prevenire le reazioni che il sistema sviluppa in relazione a quanto lo circonda, come può esserne responsabile di eventuali danni?
- → Esiste il rischio di un «vuoto di responsabilità»? Come posso rispondere di qualcosa che non posso prevedere ed in relazione al quale (forse) non ho colpa?
- → Più una macchina è autonoma, meno si risponde delle sue «azioni»?

# Chi risponde dei danni causati dall'Intelligenza Artificiale?

- Esistono già forme di responsabilità anche senza colpa → responsabilità oggettiva
- Ma a <u>chi</u> attribuiamo la responsabilità per danni causati dall'A.I.?
  - creatore/produttore
  - creatore dell'algoritmo
  - addestratore
  - utilizzatore...
- È sufficiente il rispetto dei requisiti tecnici di produzione dell'A.I. che dovessero essere previsti dalla legge per andare esenti da responsabilità?
- → Issues of <u>permittance</u> ≠ issues of <u>liability</u>



### La responsabilità del produttore di A.I.

Regole di **product liability** (responsabilità del produttore di prodotti difettosi) per i beni di consumo:

- Difetto + danno + nesso di causalità tra difetto e danno
  - → Responsabilità oggettiva
- Tutela i danneggiati (non solo «consumatori»)
- Anche il produttore di una componente risponde nei confronti del danneggiato
- Rischio da sviluppo
- → La responsabilità da prodotto difettoso si può applicare all'A.I.?
- → E per l'Internet of Things...?



### La responsabilità del produttore di A.I.

L'applicazione del regime di product liability all'A.I.:

- L'A.I. è un prodotto? O è una componente di un prodotto?
- → Embedded ≠ standalone
- → «Prodotto»: tutti i beni mobili (ivi inclusa l'elettricità)
- → Proposta UE di Regolamento su A.I.: definisce l'A.I. come «prodotto»
- E l'algoritmo è un prodotto? O è una componente del sistema di A.I. e, dunque, del prodotto che lo incorpora? O nessuna delle due cose?

### La responsabilità del produttore di A.I.

- E il **trainer** dell'A.I. come risponde (se diverso dal suo produttore)?
- E il fornitore di training data? I dati sono una «componente» del prodotto?
- Quando l'A.I. è **difettosa**? Cosa è un difetto?
- → Difetti genetici ≠ difetti generati nel corso del processo di apprendimento ed evoluzione
  - → Blocchi by design?
- → Quali test per verificare la difettosità di un sistema di A.I.? Qual è il parametro?

### Quali possibili soluzioni?

Soluzioni allo stato prospettate:

- «Responsabilità da algoritmo» → Blocchi by design
- Assicurazione obbligatoria per produttori ed utilizzatori di (alcuni) sistemi di A.I. (alto rischio, cfr. proposta di Regolamento UE per un Artificial Intelligence Act)
- Fondo per garantire al danneggiato il risarcimento del danno cagionato dalla macchina in caso di mancata copertura assicurativa
- «Personalità elettronica» con diretta responsabilizzazione della macchina



Settembre 2022: proposta di nuova Direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso, che <u>sostituirebbe</u> le attuali norme per adattarle ai nuovi prodotti a elevato contenuto tecnologico (non solo all'A.I.)

#### N.B.: è solo una proposta!

«Revisione alla luce degli sviluppi connessi alle nuove tecnologie, ivi inclusa l'A.I., ai nuovi modelli di business dell'economia circolare [...], nonché alla luce delle criticità emerse in relazione al riparto degli oneri probatori tra consumatore e impresa, specialmente in considerazione dell'incremento della complessità scientifica»



- Definizione «prodotto»: prodotto è ogni «bene mobile», anche se integrato all'interno di un altro bene mobile o immobile, e... sono «prodotto» anche i «digital manufacturing files» e il software (che può essere «prodotto» standalone ma anche «componente»)
- Codice sorgente <u>non</u> è «prodotto» → ma è «componente»?
- Software open source creato o fornito all'esterno di una attività commerciale → non si applica regime product liability, a meno che non sia fornito in cambio di un corrispettivo (dati?)

- Definizione «componente»: «any item, whether tangible or intangible, or any related services, that is integrated into, or inter-connected with, a product»; integrato da parte del produttore o sotto il controllo del produttore
- "Related service": "a digital service that is integrated into, or inter-connected with, a product in such a way that its absence would prevent the product from performing one or more of its functions"
- → Software come componente?
- → Quando il produttore mantiene il <u>controllo</u> su ciò che commercializza, e sul proprio software?

- Definizione «difettosità» → consumer-expectation test: carenza delle caratteristiche di sicurezza che la generalità del pubblico può legittimamente attendersi
- → Ma quale sicurezza posso attendermi?
- Fattori che devono essere considerati per valutazione difettosità: «the effect on the product of any <u>ability to continue to learn after deployment</u>» + effetto sul prodotto di «altri prodotti che ci si può ragionevolmente attendere vengano <u>usati insieme</u> al prodotto stesso» → <u>Internet of Things</u>

- Ulteriore fattore per difettosità: rispetto dei «<u>product</u> safety requirements» (anche <u>cybersecurity</u>), <u>ma</u> ciò non è di per sé sufficiente a creare una «presunzione di difettosità o non difettosità»
- No responsabilità se difetto non esisteva al momento della immissione in commercio, ma non se la difettosità dipende da un problema del software (inclusi aggiornamenti o upgrade o loro mancanza) se quest'ultimo è ancora in qualche modo sotto il controllo del suo produttore

- Rischio di sviluppo: no responsabilità se si dimostra che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche mentre il prodotto era sotto il controllo del produttore era tale da non consentire di scoprire la difettosità
- Ma qual è lo «stato delle conoscenze scientifiche e tecniche»? Quale livello occorre prendere in considerazione?
- → Deve essere determinato «with reference to the most advanced level of objective knowledge accessible and not to the actual knowledge of the manufacturer in question»

## La produzione di A.I. come «attività pericolosa»?


Art. 2050 codice civile

«Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno»

- L'A.I. è «pericolosa» per natura? (Proposta di Regolamento su A.I.: alcuni sistemi «ad alto rischio»)
- Quali sono le «**misure idonee**» che possono consentire di evitare la responsabilità?
- Si evita la responsabilità solo se si adottano preventivamente <u>tutte</u> le misure idonee



- Risoluzione Parlamento Europeo 2017: il settore automobilistico è quello in cui è avvertita con maggiore urgenza la necessità di norme a livello UE
- Diversi livelli di automazione dei veicoli nella circolazione sul strada, da livello 0 a livello 5 → ci sarà anche un periodo misto
- Si stima che la circolazione di automobili self-driving o driverless possa ridurre il numero degli incidenti stradali di circa il 90%...
- ... ma esistono preoccupazioni «etiche» → il dilemma del carrello





#### Driverless cars: i problemi

- È attività pericolosa (→ art. 2050 codice civile)? Se sì, cosa? La produzione, la vendita, l'utilizzo...?
- 2. Dobbiamo pretendere dalle automobili intelligenti scelte «etiche»?
- 3. Come programmare l'automobile intelligente? In particolare, per la gestione di possibili incidenti e «scelte tragiche» → Pretendere comportamenti diversi da quelli che potremmo pretendere da un guidatore umano?
  - → Stato di necessità (codice penale)
  - → Rischio che scelte «etiche» siano difetti



- 4. Quale responsabilità per il «conducente» (che non è più davvero conducente…) per incidenti causati dall'auto self-driving?
- 5. Serve un nuovo **art. 2054** codice civile? «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il

danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, <u>se non</u> prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. [...]

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da <u>vizi di costruzione</u> o da difetto di manutenzione del veicolo»

- 6. Serve una «manopola etica»? O comunque occorre passare i comandi al conducente umano nella imminenza di possibili incidenti?
- 7. Responsabilità del gestore della rete?



#### Prof. Andrea Amidei Informatica e Diritto

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria

andrea.amidei3@unibo.it

www.unibo.it